

La Direzione degli Annali è nell'ufficio della Compagnia Commerciale di Roma per le Assicurazioni Marittime piazza di Monte Citorio N. 13, e via della Colonna N. 22.



L'Ufficio è aperto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane e da un'ora prima ad un'ora dopo l'Ave Maria eccettuati i giorni festivi di precetto.

« Il sistema delle assicurazioni è comparso; esso ha detto al commerciante abile, al navigatore intrepido: Sì, vi sono disastri sopra i quali la umanità non può che gemere, ma quanto alla vostra fortuna, andate, valicate i mari, spiegate la vostra industria, io mi addosso i vostri rischj. Allora, s'è permesso il dirlo, tutte le parti del mondo si sono ravvicinate.

Corvetto

# LA COMPAGNIA COMMERCIALE DI ROMA

## Annali Commerciali Marittimi

Si pubblicano per associazione al prezzo di Sc. 2 all'anno per lo Stato, e di Sc. 2. 50 per l'Estero. La dispensa si fa ogni Sabato. Gli annunci s'inseriscono gratuitamente, ma dovranno essere autenticati dalla firma del mittente. I gruppi pieghi e lettere saranno diretti alla Compagnia Commerciale di Roma, ma non si riceveranno se non franchi di posta.

### LA BANCA D'INGHILTERRA

Niuna istituzione di credito ha dato argomento a tante discussioni, e tante dissertazioni; come la Banca d'Inghilterra, e nessuna pure dimostra meglio di essa quanto sia assurda l'opinione di coloro che fanno dipendere i servizi di un Banco dal suo capitale sociale.

La Banca d'Inghilterra opera senza avere un capitale proprio circolante. Essa non è stata istituita che pei bisogni che il Governo aveva di sostenere la guerra contro la Francia. Non potendo ricorrere all'imprestito, il Governo pensò di promuovere l'istituzione di un Banco, a cui accordò il privilegio di società anonima in compenso di avergli dato ad imprestito il proprio capitale.

(sarà continuato)

### NOTIZIE MARITTIME

Londra 17 Aprile — Il *Nepaul* di 1000 tonnellate e il *Marij-Ann* di 400 sono partiti da Londra, alcuni giorni fa, per Civitavecchia con a bordo il materiale della Strada ferrata da Roma a Frascati.

Livorno 17 Aprile — Ci affrettiamo a far conoscere al pubblico nell'interesse del Commercio e della Navigazione, che questo I. e R. Dipartimento di Sanità Marittima ha ricevuto comunicazione dal Console Generale Pontificio qui residente d'un Dispaccio Telegrafico pervenuto gli nella scorsa sera, e col quale si annunzia che la Congregazione di Sanità di Roma aveva jeri stabilito, che le derivazioni dai porti del Genovesato, e dai porti meridionali della Francia non potendo riceversi nei Lazzeretti d'Ancona e di Civitavecchia, dovranno purgare una contumacia di cinque giorni se con traversata felice e di quindici se con incidenti per viaggio.

(M. G.)

Leggesi nel *Giornale di Roma* del dì 23 corrente.

Sulla domanda della Società Casavaldés e compagni, rappresentata dal sig. Felice Valdés de Los-Riveras marchese de Casavaldés, diretta ad ottenere la concessione di

poter eseguire ed esercitare a tutte sue spese rischio e pericolo, senza garanzia del minimo d'interesse per parte del governo e per la durata di novantanove anni, la strada ferrata da Roma a Civitavecchia, la SANITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio dei Ministri, si è degnata ordinare nel giorno 22 corr. aprile quanto siegue:

Art. 1. Alla Società Casavaldés e compagni è accordata la concessione di poter eseguire ed esercitare a tutte sue spese rischio e pericolo la Strada ferrata da Roma a Civitavecchia. Il Capitolato stabilito a tale effetto da Monsignor Ministro del Commercio e Lavori pubblici il 17 aprile corrente, ed accettato sotto la stessa data dal sig. Marchese de Casavaldés, Rappresentante come sopra, è approvato.

Art. 2. La Società concessionaria non potrà emettere azioni negoziabili per sopperire alle spese di costruzione della Strada ferrata da Roma a Civitavecchia prima di essersi costituita in Società anonima, debitamente autorizzata, conformemente all'Articolo 26 del Regolamento di Commercio.

Dal Ministero del Commercio e Lavori pubblici.

Roma 23 aprile 1856.

Il Ministro  
G. MILESI

### CAPITOLATO DELLA STRADA FERRATA DA ROMA A CIVITAVECCHIA

*Durata dei lavori* — Art. 1. La società si obbliga di eseguire a sue spese, rischio e pericolo, ed a compiere nel termine di tre anni, datando dall'epoca stabilita (Art. 31) pel loro cominciamento, tutti i lavori necessari allo stabilimento ed alla costruzione d'una Strada ferrata da Roma a Civitavecchia, in maniera che sia essa praticabile in ciascuna delle sue parti allo spirare del termine sopra stabilito.

*Andamento topografico* — Art. 2. L'andamento topografico della Strada ferrata seguirà la direzione indicata nel progetto definitivo compilato dal sig. cav. Guerin ingegnere di ponti e strade di Francia il 30 dicembre 1854; il quale progetto venne approvato dal Ministero dei lavori pubblici, a senso del dispaccio del 2 marzo successivo.

I lavori d'ogni sorta saranno eseguiti conformemente a quel progetto.

Durante l'esecuzione dei lavori, la società potrà ap-

portare ai piani approvati quelle modificazioni di poca importanza, che essa stimasse utili.

Tuttavia, se tali modificazioni dovessero notabilmente cambiare i progetti approvati, la società non potrà introdurre i cambiamenti, se non che dopo avere ottenuto il formale consenso del Ministero dei lavori pubblici.

*Usi del sistema metrico* — Art. 3. In tutte le proposizioni, in tutte le discussioni ed in tutti gli atti relativi alla Strada ferrata, si userà soltanto il sistema metrico, sia per le misure lineari, superficiali e cubiche, sia per quelle di capacità o di peso.

*Profilo trasversale* — Art. 4. La Strada ferrata non avrà che un solo binario, eccettuato nei recessi di carico e scarico, nelle stazioni e scambi, nei quali luoghi la società sarà obbligata di stabilire un doppio binario. Nondimeno, affinché si possa in seguito, se fosse giudicato opportuno, aggiungere un binario. La società dovrà fin da principio acquistare i terreni, ed apparecchiare in tutta la sua larghezza l'area a tale effetto destinata, di guisa che per attivare il secondo binario, non rimanga se non a compiere l'inghiainamento e l'armatura, senza essere costretti ad eseguire nuovi lavori di sterro, o murarj.

2. La larghezza della strada pei due binari sarà al livello superiore delle rotaie di metri sette e centimetri ottanta (metri 7, 80) nei riporti, e metri sei e centimetri settanta (metri 6, 70) negli sterri. La larghezza del binario fra i bordi interni delle rotaie sarà di un metro e centimetri quarantacinque (metro 1, 45), e la distanza dei due binari, misurata fra i bordi interni delle rotaie, sarà di metri due (metri 2).

*Raggi delle curve, declivi e salite.* — Art. 5. I tratti rettilinei verranno congiunti col mezzo di linee curve di un raggio non minore di metri 350, e nel case di queste limite minimo del raggio, al quale non sarà lecito di giungere se non quando venga imposto da imperiose circostanze, si procurerà che la svolta si sviluppi tutta in un piano orizzontale. Le contro svolte saranno inibite, e quando sarà necessario che si succedano due svolte in senso contrario, dovrà fra l'una e l'altra essere interposto un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 150. Nelle svolte, la guida esteriore di ciascun binario dovrà essere collocata colla debita elevazione sopra la guida interna, avuta a calcolo la lunghezza del raggio della svolta, e la velocità della corsa.

2. Il massimo delle pendenze e salite della strada non sarà maggiore di dieci millimetri (millimetri 0, 0, 10) per metro.

3. È totalmente vietato l'uso dei piani inclinati, sia col sistema automotore, sia a macchina stabile.

*Recessi di scambio.* — Art. 6. I recessi di scambio dovranno essere moltiplicati e distribuiti in modo, che fra uno di essi ed il consecutivo, non interceda mai una distanza maggiore di 20 chilometri. La lunghezza di ciascuno di tali recessi non sarà minore di duecento metri (200 m.), compresi i ritorni verso il binario maestro.

2. Oltre i recessi di scambio a comodo dei paesi posti lungo la Strada ferrata e nelle sue adiacenze, saranno stabiliti dei binari laterali, tanto per le stazioni, quanto per il carico e lo scarico dei convogli.

3. Il numero di questi binari, delle stazioni, le arce di carico e di scarico, e lo spazio ad esse destinato, saranno destinate dall'amministrazione pubblica.

*Passaggio a livello* — Art. 7. Allorchè la Strada ferrata dovrà attraversare le strade nazionali, provinciali e comunali di qualche importanza, dovrà per quanto è possibile, passare o sopra, o sotto le strade medesime.

Tuttavia si potranno fare passaggi a livello per le medesime strade, dove le rispettive altezze non concederanno la formazione di cavalcavie o sottovie senza grave spesa, o impacci dannosi alla circolazione.

*Sottovie.* — Art. 8. Allorchè la Strada ferrata dovrà passare al di sopra di una strada nazionale, provinciale o comunale, la luce del ponte non sarà minore di otto metri per una strada nazionale, di sette metri per una strada provinciale, di cinque metri per una strada comunale di molto transito, e di quattro metri per tutte

le altre di minor transito ed importanza. L'altezza del ponte, dall'intradosso della volta al piano dello stradale, sarà almeno di cinque metri. Pei ponti di ferro o legname sulle strade comunali di poca importanza, quest'altezza potrà essere ridotta a quattro metri e trenta centimetri (m. 4, 30) sotto travi; la larghezza fra i parapetti sarà quanto occorre per due binari coi rispettivi margini larghi non meno di un metro ciascuno, e l'altezza dei parapetti medesimi sarà di (m. 0, 80).

*Cavalcavie* — Art. 9. Allorquando la Strada ferrata dovrà passare al di sotto di una strada nazionale, provinciale o comunale, la larghezza del ponte fra i parapetti sarà di otto metri per la strada nazionale, di sette per la strada provinciale, di cinque per la strada comunale di molto transito, e di quattro per tutte le altre. La luce del ponte fra i piè dritti sarà quale occorre per due binari coi loro margini, come si disse sopra (art. 8); e la distanza verticale fra l'intradosso della volta ed il piano superiore della guida esteriore, non sarà minore di quattro metri e trenta centimetri (metri 4, 30).

*Ponti sulle riviere e sui corsi d'acqua* — Art. 10. Quando la Strada ferrata dovrà traversare un fiume, od altro corso d'acqua, il ponte avrà la stessa larghezza della strada fra i parapetti e l'altezza stabilita per i detti parapetti (art. 8).

2. L'ampiezza della luce del ponte, e l'altezza della chiave dell'arcata sul pelo dell'acqua, saranno determinate dal Ministero a seconda delle circostanze dei luoghi.

*Modo di costruzione* — Art. 11. I ponti che si dovranno costruire nelle intersezioni della Strada ferrata con altre strade di qualsiasi classe, come pure sui fiumi, od altri corsi d'acqua, saranno in opera muraria per principio generale. Potranno però in qualche caso particolare essere anche di legname con piloni e spalle in opera muraria; ma a questi piloni e spalle si darà la spessezza capace di permettere in seguito la sostituzione di archi in ferro, ferro-fuso, o in opera muraria ai travi di legname.

*Deviazione di strade* — Art. 12. Se nel costruire la Strada ferrata si trovi necessario di deviare qualche tratto di strade già esistenti, la pendenza delle deviazioni non dovrà sorpassare il 3 per 100 trattandosi di una strada nazionale o provinciale, e il 5 per 100 per tutte le altre strade; salve le eccezioni volute da particolari circostanze, la cui valutazione apparterrà sempre al Ministero.

*Autorizzazione preventiva per le costruzioni* — Art. 13. Per i ponti da erigersi sulle strade intersecate dalla via ferrata, e sui fiumi, o canali navigabili, come pure per gli spartamenti parziali delle strade pubbliche, che vengono incontrate od avvicinate dalla Strada ferrata, la società ne presenterà i piani separati al Ministero, il quale li approverà dopo essersi inteso colle amministrazioni pubbliche, nella giurisdizione delle quali esistono quei fiumi, strada, canali, o corsi d'acqua, affinché le variazioni da doversi praticare siano conciliate nel miglior modo coll'interesse delle amministrazioni stesse, e con quello della Strada ferrata.

*Barriere dei passaggi a livello* — Art. 14. Ai punti d'intersezione della Strada ferrata colle strade ordinarie ad uno stesso livello, le guide non potranno essere elevate nè più, nè meno di tre centimetri dal livello (m. 0, 03), e tutto ciò che appartiene alla struttura della Strada ferrata dovrà essere inoltre disposto in modo tale, che non apporti ostacolo alla circolazione per la medesima strada ordinaria. I due laterali accessi sulla ferrata verranno chiusi in siffatti casi con cancelli, a guardia ed in servizio dei quali verrà destinato un custode stipendiato dalla Società.

*Ristabilimento dei corsi d'acqua* — Art. 15. Sarà obbligata la Società a ristabilire a sue spese i corsi d'acqua, che fossero arrestati, interrotti, o cambiati dalle operazioni relative alla costruzione della Strada ferrata. I chiaviccotti, che a tale effetto saranno costrutti sotto le strade pubbliche, saranno in opera muraria, e in caso di necessità, in ferro.

*Traversamento delle vie navigabili* — Art. 16. Dovunque la via ferrata si incontri in qualche fiume navigabile, la società sarà tenuta a prendere tutte le precauzioni, ed a sostenere tutte le spese necessarie, affinché la navigazione non abbia a soffrire nè interruzione, nè ritardo durante l'esecuzione dei lavori, e possa, compiti questi, essere esercitata con la stessa comodità di prima. Eguale condizione viene imposta alla società per tutti i casi d'intersecazione di pubbliche strade di qualsiasi classe colla via ferrata. Per lo che a cure ed a spese della società stessa dovranno essere costruiti ponti e strade provvisorie, allo scopo di guarentire la libera e comoda circolazione, conformandosi la società ai termini stabiliti per la loro esecuzione e durata.

*Tunnell* — Art. 17. Dove sarà necessaria, per la continuazione della Strada ferrata, l'apertura di trafori, o sotterranei cunicoli, questi da una spalla all'altra avranno nel piano delle guide la larghezza di sette metri e 40 c. (m. 7, 40), e la distanza fra l'intradosso della volta e la guida esteriore di ciascun binario, sarà per lo meno di quattro metri e 30 c. (m. 4, 30). Qualora il terreno naturale nei fianchi del cunicolo fosse di sua natura proclive a sciogliersi, o infestato da filtrazioni, la società avrà l'obbligo di ripararvi con opere di rivestimento solido ed impermeabile.

*Pozzi d'aria* — Art. 18. I pozzi necessari per la costruzione de' cunicoli, e pel giuoco dell'aria nell'interno dei medesimi, non potranno avere sbocco in alcuna pubblica strada, e le bocche dei detti pozzi dovranno essere circondate da una sponda di muro alta due metri, e di proporzionata grossezza.

*Specie dei materiali da impiegarsi. Guide. Traverse* — Art. 19. La società potrà giovarsi nella costruzione della Strada ferrata, dei materiali usati nelle opere pubbliche dei luoghi adiacenti alla strada stessa. Le teste delle volte, gli angoli, i zoccoli, le cimase, i lembi delle platee nelle varie specie di manufatti, saranno, per quanto sia possibile, costruiti in pietra da taglio, e soltanto dove ad una discreta vicinanza non si rinvenisse pietra da taglio, e soltanto dove ad una discreta vicinanza non si rinvenisse pietra adattata, sarà tollerato che nella ricordate parti dei manufatti vengano impiegati materiali laterizii, o pietrame concio. Le guide, e tutte le altre parti relative alla struttura della Strada di ferro, dovranno essere di buona qualità, ed acconcie all'ufficio, a cui sono destinate. Il peso delle rotaie sarà per lo meno di 27 chilogrammi per ogni metro lineare; i sostegni discontinui non saranno a maggior distanza l'uno dall'altro, da mezzo a mezzo di un metro sotto le rotaie.

*Uffici di Dogana e Polizia* — Art. 20. Oltre gli edifici direttamente necessari all'esercizio della Strada ferrata, la società dovrà erigere a proprie spese e prestare gratuitamente al governo i locali inservienti agli uffici (bureaux) per la dogana e la polizia.

*Recinti* — Art. 21. La Strada ferrata sarà recinta e divisa dalle proprietà private per mezzo di muri, o di siepi, o di steccati, o di fosse fiancheggiate di terra. Le fosse avranno la profondità di un metro dalla sommità delle loro sponde rilevate. I cancelli collocati agli interessi delle private proprietà, dovranno aprirsi all'esterno, e non verso la Strada ferrata.

*Acquisto dei terreni.* — Art. 22. Tutte le are destinate ad essere occupate dalla Strada ferrata da tutte le pertinenze della medesima, quali sono i binari di scambio e di stazione, i recessi di carico e di scarico; o necessarie pel ristabilimento di contigue vie ordinarie spostate, o interrotte, o di alvei di fiumi, o canali, dei quali sia stato necessario variare il corso, saranno acquistate e pagate dalla società, in cui perciò vengono trasferiti i diritti e gli obblighi competenti per questo titolo alla pubblica amministrazione, a tenore delle leggi attualmente vigenti nello stato relative alle espropriazioni.

*Espropriazioni.* — Art. 23. Del pari, stante che l'impresa di cui si tratta viene riconosciuta di pubblica utilità, la società verrà investita di tutti i diritti, che in forza delle leggi e dei regolamenti dello Stato competono per ogni altro titolo all'amministrazione pubblica. Per conseguenza avrà essa facoltà di procacciarsi i ma-

teriali necessari alla costruzione ed all'inghiaimento della Strada ferrata con tutti quei mezzi che sono proprj delle prefate amministrazioni; ed essa godrà per l'estrazione, pel trasporto, e pel deposito de' materiali e delle terre, i privilegi stessi, che le prefate leggi e regolamenti concedono agl'intraprendenti de' pubblici lavori, con l'obbligo però d'indennizzare i proprietarj dei terreni danneggiati, con pacifico accordo, ed in caso contrario, nelle vie legali stabilite o da stabilirsi nei regolamenti pubblici, senza che la società stessa possa promuovere ricorso per qualunque titolo contro il governo.

*Indennità.* — Art. 24. Gl'indennizzi per occupazioni temporarie, e per deterioramenti di terreni, o per danni apportati ad opificj idraulici derivanti in qualsivoglia modo dai lavori della Strada ferrata, dovranno essere pagati dalla società.

*Sorveglianza e controllo.* — Art. 25. Nel corso delle operazioni, che la società farà eseguire, sarà essa sottoposta alla sorveglianza ed ai riscontri del Ministero dei lavori pubblici; i quali riscontri e la quale sorveglianza tenderanno ad impedire, che la società si allontani dalle disposizioni e dagli obblighi ad essa imposti dal presente capitolato.

*Collaudo dei lavori.* — Art. 26. Di mano in mano che i lavori saranno ultimati in alcun tratto della Strada ferrata in guisa che questo possa esser messo in attività, si procederà a speciale collaudo di quel tratto, da uno o più Commissarj delegati dal Ministero dei lavori pubblici. Il processo verbale di collaudo non sarà valevole se non quando avrà riportata l'approvazione del Ministero medesimo. Dopo la sanzione dell'atto di collaudo sarà libero alla Società di attivare quel tratto di Strada ferrata, e percepirne le tasse di pedaggio e di noli per trasporti, in conformità della tariffa che verrà in seguito determinata. Tuttavia i collaudi speciali dei tratti di mano in mano ultimati, non diverranno definitivi, se non che dopo la sanzione del collaudo generale dell'intera Strada ferrata.

*Apposizione di limiti. Pianta catastrale.* — Art. 27. Compiuti che siano tutti i lavori della Strada ferrata, la società farà eseguire a sue spese una confinazione in contraddittorio, ed una pianta catastrale di tutte le parti della Strada ferrata e sue dipendenze. Essa farà redigere inoltre a proprie spese ed in contraddittorio col Ministero dei lavori pubblici uno stato descrittivo dei ponti, chiaviche ed altri lavori di arte eseguiti a norma delle condizioni del presente capitolato. Una copia autentica del processo verbale di confinazione, della pianta catastrale, e dello stato descrittivo, sarà a sue spese depositata dalla società nell'archivio del Ministero dei lavori pubblici.

*Manutenzione della Strada ferrata.* — Art. 28. La Strada ferrata e tutte le sue pertinenze dovranno essere costantemente mantenute in buono stato, di maniera che il tragitto in tutta la sua estensione possa sempre effettuarsi con sicurezza e speditezza. Lo stato della strada e delle sue pertinenze sarà verificato ogni anno, ed anche più spesso se le circostanze l'esigessero, da uno o più commissarj del Ministero dei lavori pubblici.

2. Le spese di manutenzione, e quelle delle riparazioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, rimarranno intieramente a carico della società.

3. In quanto si appartiene al mantenimento ed alle riparazioni, la società medesima sarà sottoposta ai riscontri ed alla sorveglianza del Ministero.

4. Se la Strada ferrata dopo il suo compimento, non verrà costantemente mantenuta in istato soddisfacente, previa regolare costituzione in mora, verrà provveduto in via d'ufficio per cura del Ministero dei lavori pubblici ed a spese della società. La somma delle spese fatte ex officio sarà recuperata sulla fede di stati regolari, che dal governo verranno resi esecutorj.

*Spese di visita e di collaudo.* — Art. 29. Le spese di visite, di sorveglianza, di collaudi di lavori verranno sostenute dalla società; il pagamento ne sarà fatto al Ministero dei lavori pubblici sulle norme delle tasse vigenti per le pubbliche analoghe funzioni, per esserne distribuito l'importo a chi di ragione.

*Obbligazioni preventive per le espropriazioni. —*

Art. 30. La società non potrà incominciare i lavori, nè compiere alcuna espropriazione, se preventivamente, non abbia giustificato innanzi al Ministero dei lavori pubblici di avere costituito un fondo sociale di cinque milioni di franchi, e la esistenza in cassa del decimo di questo fondo.

*Decadimento eventuale prima dell'esecuzione. —*

Art. 31. Se nello spazio di sei mesi dalla data della concessione, non abbia la società incominciato i lavori, essa sarà per questo solo fatto, e senza bisogno d'esser posta in mora, o di qualsiasi atto giudiziale, decaduta dalla presente concessione.

2. Nel caso di decadimento, espresso al paragrafo antecedente, la somma dei scudi 20,000, già depositata a titolo di cauzione preliminare, diverrà proprietà del Governo Pontificio.

*Decadimento eventuale nel corso dell'esecuzione. —*

Art. 32. Mancando la società d'aver eseguito e compiuto i lavori nel tempo stabilito all'art. 1, e mancando del pari dal dare ai detti lavori un impulso tale, che li faccia giungere al terzo del loro compimento allo spirare del secondo anno; come pure mancando di avere adempite alle diverse obbligazioni del capitolato relative a questa via ferrata, essa società sarà decaduta dall'ottenuta concessione. Sarà allora provveduto alla continuazione ed al compimento dei lavori per mezzo di una nuova aggiudicazione, che verrà aperta sulle basi del presente capitolato, e sopra una stima dei lavori compiuti, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati, dei tratti di strada posti in attività. Tale aggiudicazione sarà devoluta a chiunque fra gli oblatori offrirà la maggior somma per gli oggetti compresi nella stima. Le offerte potranno essere anche inferiori alla stima. La società spossessata riceverà dalla nuova società il valore, che nella nuova aggiudicazione sarà stato assegnato ai prefati articoli. Se la suddetta aggiudicazione fosse andata a vuoto, sarà tentato un novello esperimento sulle stesse basi, dopo una dilazione di sei mesi; e se anche questo secondo tentativo andasse a vuoto, la società rimarrà definitivamente decaduta da qualsivoglia diritto alla presente concessione, e quelle parti della Strada, che saranno già effettuate, o poste in esercizio, diverranno *ipso facto* proprietà dello stato.

2. Le condizioni stipolate nel presente articolo non saranno applicabili a quei casi, nei quali il ritardo o la cessazione dei lavori fossero imputabili a cause di forza maggiore regolarmente comprovate.

*Affrancamento dai diritti di bollo. —* Art. 33. In tutti gli atti e contratti riguardanti la Strada ferrata, la società sarà esente dall'obbligo del bollo. Quanto al registro, trascrizione ipotecaria e voltura, essa non sarà soggetta che alla tassa fissa minima per ciascun contratto.

*Imposta fondiaria. —* Art. 34. L'imposta fondiaria sul terreno occupato dalla Strada ferrata e da tutte le sue dipendenze, sarà la stessa che aveva luogo innanzi l'occupazione, salva una diminuzione relativa al valore degli edificj urbani demoliti per la costruzione.

2. La percezione però di tale imposta è condonata durante il primo ventennio della presente concessione.

*Esenzione dai diritti di dogana. —* Art. 35. La società, nell'intera durata della concessione, potrà far entrare senza spese, tasse o diritti di qualsivoglia sorta, e sbarcare dai proprj stipendiati, le rotaie, le locomotive, *tenders*, vagoni, carbon fossile, stigli, metalli, e generalmente tutto ciò che occorre alla costruzione ed all'esercizio e manutenzione della Strada ferrata, colla limitazione imposta all'art. 36.

2. A dimostrare poi, che gli oggetti da introdursi senza dazio, così nella loro qualità e quantità, come per il loro uso, siano esclusivamente destinati per i lavori della Strada ferrata, la Società sarà tenuta ad esibire la prova autentica della qualità e quantità suddetta, e la dichiarazione del Ministero dei lavori pubblici, che tali oggetti siano della categoria di quelli occorrenti alla Strada ferrata. Giustificati tali estremi, non potrà essere ritardata la introduzione degli oggetti sopraccennati, salvo all'amministrazione doganale di riguardare

come introdotti in frode, ed assoggettare alle discipline di contrabando, quegli oggetti, per i quali, o non fossero state fatte le suddette giustificazioni, ovvero, che introdotti e non essendo stati posti in opera, non si trovassero nei magazzini della società.

*Scelta degl' impiegati e materiali. —* Art. 36. La società dovrà prendere fra i sudditi pontificj, dietro approvazione del governo, i suoi impiegati; sarà poi libera di scegliere, all'estero previa intelligenza col governo pontificio, e sotto la propria garanzia, l'ingegnere direttore de' lavori, o de' studi; gl'intraprendenti o subappaltatori; i macchinisti, ed in generale tutte quelle persone, per le quali si richiede una pratica speciale; come pure quelle, che per gli statuti sociali devono eleggersi dal seno della società. Dovranno prendersi anche nello stato i materiali ed oggetti occorrenti, sia alla costruzione, sia all'esercizio, qualora la bontà ed il prezzo di essi risulti eguale, o preferibile a quello degli esteri.

*Stabilimenti delle linee telegrafiche. —* Art. 37. Il governo si riserva la facoltà di fare lungo la via, tutte le costruzioni, di porre tutti gli apparecchi necessari allo stabilimento d'una linea telegrafica elettrica, senza che possa pretendere alcun compenso; si riserva anche il diritto di far tutte le riparazioni, e di prendere tutte le misure proprie ad assicurare il servizio della linea telegrafica, senza nuocere al servizio della ferrovia.

2. Dietro domanda dell'amministrazione delle linee telegrafiche, sarà riservato nelle stazioni delle città e de' luoghi, che verranno designati successivamente, il terreno necessario allo stabilimento di casotti destinati a contenere gli uffizi telegrafici ed il loro materiale. La società sarà obbligata di far guardare dai suoi agenti i fili e gli apparecchi delle linee elettriche; di dare agl'impiegati telegrafici conoscenza di tutti gli accidenti che potessero accadere, e di farne loro conoscere le cause. In caso di rottura del filo telegrafico, gl'impiegati della società dovranno ricongiungere provvisoriamente le estremità disgiunte, in seguito delle istruzioni, che saranno ad essi date a tal'uopo.

3. Gli agenti della telegrafia, viaggiando pel servizio della linea elettrica, avranno il diritto di farlo gratuitamente nelle vetture della Strada ferrata.

4. Nel caso di rottura del filo telegrafico, o di casi gravi, una locomotiva sarà immediatamente posta a disposizione dell'ispettore telegrafico della linea, per trasferirlo al luogo del danno assieme agli uomini ed ai materiali occorrenti alla riparazione. Questo trasporto sarà gratuito, e dovrà effettuarsi in modo, che non ne abbia a sopravvenire alcun impedimento alla circolazione del pubblico.

5. Nel caso, in cui il tramutamento del filo, degli apparecchi, o dei pali si rendesse necessario in conseguenza de' lavori eseguiti sulla strada, tali tramutamenti si faranno a spese della società, per cura dell'amministrazione delle linee telegrafiche.

6. La società avrà il diritto di valersi dei pali posti dal governo pel collocamento dei fili occorrenti al servizio del suo telegrafo, per l'uso esclusivamente amministrativo e tecnico della ferrovia.

*Costruzioni nel viaggio delle fortezze. —* Art. 38. I lavori posti nel raggio delle fortezze, e nella zona delle servitù militari, i quali secondo il regolamento attuale dovrebbero essere eseguiti dagli ufficiali del genio militare, lo saranno dalla società, ma col controllo e sotto la sorveglianza di questi ultimi, e conformemente ai progetti particolari, che saranno stati in precedenza approvati dai ministri delle Armi e dei Lavori Pubblici.

2. La facoltà stessa potrà essere accordata, in via eccezionale, per lavori sui terreni militari occupati dalle fortificazioni, ogni qualvolta il Ministero delle Armi giudichi, che non ne abbia a risultare alcun inconveniente.

*Conservazione dei monumenti. Proprietà degli oggetti di belle arti. —* Art. 39. I monumenti già scoperti, o che si scoprissero nei lavori della Strada ferrata non potranno essere in alcun modo danneggiati dalla società: questa darà avviso della loro scoperta al governo, che prenderà cura di farli togliere in così breve spazio, che non ritardi l'andamento dei lavori.

2. Le statue, medaglie, oggetti di belle arti, frammenti d'archeologia ec. i quali si rinvenissero nell'eseguire i lavori, o durante l'esercizio, entro la zona dei terreni acquistati dalla società, apparterranno per un terzo al governo, e per due terzi alla società, salvo al governo stesso il diritto di prelazione.

*Regolamenti amministrativi* — Art. 40. Saranno emanate dal governo, d'accordo colla società, o almeno coll'intesa di essa, le misure e disposizioni necessarie per la sicurezza, per la polizia, per l'uso, e per la conservazione della Strada ferrata, e sue adiacenze. Tutte le spese necessarie per l'effetto di tali disposizioni e provvedimenti, saranno a carico della società. La società medesima è facoltizzata di sottoporre all'approvazione del governo quei regolamenti che reputerà utili pel servizio, e per l'esercizio della Strada ferrata.

2. I regolamenti per gli effetti testé menzionati, saranno obbligatorj per la società concessionaria, e per tutte quelle società, che potranno successivamente essere autorizzate a stabilire delle linee di Strada ferrata di ramificazione, o di protrazione a quella, che forma l'oggetto della presente concessione, ed in generale per tutti quelli, ai quali potesse essere subappaltato l'uso delle stesse linee ferrate.

*Qualità del materiale* — Art. 41. Le macchine locomotive, che verranno adoperate nei trasporti della Strada ferrata, dovranno essere costruite secondo i migliori metodi fin qui conosciuti. Anche le vitture per viaggiatori saranno conformate secondo i migliori modelli.

*Tariffa* — Per indennizzare la società dei lavori e delle spese, alle quali si assoggetta in virtù del presente capitolato, e sotto l'espressa condizione che ne saranno da essa fedelmente adempite tutte le obbligazioni, il governo le concede pel lasso di novantanove anni dalla data dell'approvazione del collando definitivo, l'autorizzazione di percepire la tassa di pedaggio, e di noli di trasporto regolata a norma della tariffa seguente:

**TARIFFA**

**PREZZO**  
Pedag. Trasp. Tot.  
—  
Bai.X.Bai.X.Bai.X.

*Per capo e chilometro*

Viaggiatori, non compresa l'imposta del decimo sul prezzo dei posti. — Vitture coperte guarnite e chiuse con cristalli.

*Prima Classe* . . . . . 1 5 1 » 2 5

Vitture coperte chiuse con cristalli.

*Seconda Classe* . . . . . 1 » 0 6 1 6

Bestiame — Bovi, vacche, tori, cavalli, muli, bestie da tiro ai prezzi . . . . . 1 6 0 9 2 5

Vitelli, maiali . . . . . 0 5 0 3 0 8

Montoni, pecore, agnelli, abbacchi, e capre . . . . . 0 2 0 2 0 4

*Per tonnellata e chilometro.*

Pesce — Ostriche e pesce fresco colla velocità dei passeggeri . . . . . 6 » 4 » 10 »

*Prima classe.* — Ferro fuso lavorato, ferro e piombo lavorati, rame ed altri metalli lavorati o no: aceto, vini, bevande, spiriti, olj, cotone e lane; legname da mobili, da tintori ed altri legnami esotici; zucchero, caffè, droghe, spezierie, derrate coloniali, ed oggetti manufatti . . . . . 4 » 3 » 7 »

*Seconda classe.* — Biada, grani, farina, sale, calce, gesso, prodotti delle miniere; cock, carbone, mercanzia di legna, legna da ardere in pezzi, pertiche, travicelli, tavole, piatte, legname da costruzione, marmi in blocchi, pietre da taglio, bitume, ferro fuso, grezzo in sbarre, ed in piastre, piombo in pani . . . . . 3 5 2 5 6 »

*Terza classe.* — Pietre da calce, e da gesso, pietrame, breccia, argilla, sabbia, tegole, mattoni, lavagne, selci e mate-

riali di tutte specie, per costruzione e riparazione di strade . . . . . 3 » 2 » 5 »

Olio, marna, cenere, stabbio, letame, pozzolana . . . . . 2 5 1 5 4 »

Vagoni e carri destinati al trasporto sulla strada ferrata, passando vuoti . . . . . 1 5 1 5 3 »

Ogni altra vettura destinata al trasporto della strada ferrata, passando vuota, e locomotive senza treno . . . . . 3 5 2 5 6 »

Le macchine locomotive saranno considerate e tassate come non avessero treno, allorchè il treno tirato, sia con passeggeri sia con merci, non compirà punto un pedaggio per lo meno eguale a quello che sarebbe percepito per una macchina locomotiva col suo alleggio, e senza tirar nulla . . . . .

*Per unità e chilometro.*

Vitture a due ed a quattro ruote ad un fondo con un seditoio nell'interno . . . . . 4 5 3 5 8 »

Vitture a due fondi e con due seditoi interni . . . . . 5 5 4 5 10 »

La tariffa sarà raddoppiata, se il trasporto si faccia colla velocità dei passeggeri. In questo caso due persone potranno, senza aumento di tariffa, viaggiare nelle vitture ad un solo seditoio, e tre in quelle a due seditoi. I passeggeri al di sopra di questo numero pagheranno il prezzo dei posti di seconda classe . . . . .

2. Le merci, che, dietro la domanda degli spedizionieri, verranno trasportate colla velocità dei passeggeri, pagheranno in ragione di baiocchi 12 la tonnellata. I cavalli, il bestiame, nel caso indicato all'articolo precedente, pagheranno il doppio del prezzo assegnato nella presente tariffa.

3. L'applicazione della tassa, e del nolo, sarà determinata per chilometro, senza curare le frazioni di distanza, cosicchè, quantunque, dopo essersi percorso un numero qualunque di chilometri interi, non si dovesse percorrere se non la frazione di un altro chilometro, sarà tuttavia quest'ultimo calcolato per la sua totale estensione.

4. Per altro quante volte la distanza da percorrersi sia comunque minore di sei chilometri, la tassa sarà sempre applicata come competerebbe a sei chilometri interi.

5. Il peso della tonnellata è stabilito a 1000 chilogrammi.

6. Le frazioni di peso non saranno calcolate se non per quinte parti di tonnellata, di modo che qualunque peso compreso fra 0 e 200 chilogrammi, pagherà per 200 chilogrammi, fra 200 e 400 chilogrammi pagherà per 400 chilogrammi, e così via discorrendo.

7. Eccettuati i casi di forza maggiore, la velocità della corsa dovrà essere non minore di 30 chilometri per ora per i treni dei viaggiatori, e di 16 chilometri per le mercanzie, paganti il nolo prescritto nella tariffa.

8. Se la Società stimasse conveniente di abbassare le tasse, che è autorizzata a percepire entro i limiti determinati nella tariffa, le tasse diminuite non potranno essere rialzate se non dopo l'intervallo di tre mesi almeno.

9. Qualunque variazione introdotta nella tariffa dovrà essere approvata dal Governo, in seguito delle proposte della Società, ed annunziata al pubblico per affissione, un mese almeno prima che abbia ad esser mandata ad effetto.

*Eguaglianza di riscossione.* — Art. 43. La riscossione delle tasse dovrà essere fatta dalla società indistintamente, e senza veruna parzialità.

2. Le minorazioni o esenzioni accordate a persone indigenti, non verranno riguardate come parzialità.

*Bagagli trasportati gratuitamente.* — Art. 44. Ciascun viaggiatore potrà portare seco un bagaglio del peso non maggiore di 15 chilogrammi, senza essere perciò obbligato di pagare supplemento alcuno, oltre il prezzo del posto, che avrà acquistato.

*Assimilazioni di classi.* — Art. 45. Le derrate, le mercanzie, gli animali ed altri articoli non contemplati nella tariffa saranno tassati come se appartenessero a quella classe, alla quale avranno maggiore analogia. In tali casi la classificazione proposta dalla società non potrà avere effetto, se prima non siasi riportata l'approvazione del Ministero.

*Tariffe eccezionali.* — Art. 46. Le tasse di pedaggio e di noli di trasporto stabiliti nell'annessa tariffa, non sono applicabili, ad una qualsivoglia vettura, che col suo carico, pesi oltre 4,500 chilogrammi, nè ad una qualsivoglia massa indivisibile il cui peso superi 3,000 chilogrammi.

2. Tuttavia la società non potrà ricusarsi dal trasportare masse indivisibili di un peso superiore ai 3,000 chilogrammi, fino a 5,000, o di concedere il corso a qualsivoglia vettura che, insieme col proprio carico, pesi fra i 4,500 e gli 8,000 chilogrammi; ma in tal caso il diritto di pedaggio e di nolo verranno aumentati di una metà.

3. La società non potrà essere costretta a trasportare masse indivisibili che pesino più di 5,000 chilogrammi, nè a concedere il corso a vetture cariche pesanti più di 8,000 chilogrammi, nè a condurre volumi che abbiano più di una lunghezza di metri sette e mezzo, od una larghezza superiore ai metri 2 e 40 centimetri.

4. Se malgrado le precedenti disposizioni la società consente a trasportare e ad accordare il corso oltre quei limiti, rimarrà nell'obbligo di usare, per tre mesi almeno, eguale condiscendenza con tutti quelli che ne faranno richiesta.

*Mercanzie leggere, oggetti di valore.* — Art. 47. I noli pei trasporti stabiliti nella tariffa annessa al presente capitolato non sono applicabili:

(a) Alle derrate o merci che sotto il volume di un metro cubo hanno un peso minore di 100 chilogrammi:

(b) All'oro ed all'argento in verghe o in moneta, o in valori; al mercurio, al platino; come pure ai gioielli, pietre preziose, ed altri oggetti di grande valore:

(c) In generale a quegli involti o colli che isolatamente pesino meno di 100 chilogrammi, a meno che non facciano parte d'una spedizione il cui complessivo peso oltrepassi 200 chilogrammi di merci, o di altri articoli spediti da una stessa persona ad una stessa persona, e di una sola specie, quantunque in diverse balle.

2. Nei casi testè specificati i prezzi di trasporto saranno stabiliti dall'amministrazione pubblica dietro le proposte della società. Nondimeno al di là di 100 chilogrammi, qualunque sia la distanza da doversi percorrere, il prezzo di trasporto di un collo non potrà essere tassato meno di baiocchi dieci.

3. Le derrate e merci che sotto il volume di un metro cubo pesano meno di 100 chilogrammi non saranno eccettuate dalla tariffa, se non se quando sono di specie in essa tariffa non nominate.

*Trasporto di militari* — Art. 48. I militari in servizio in corpo, o isolati, muniti di foglio di via, non saranno sottoposti, sia per la persona, sia pel bagaglio, se non alla metà della tassa stabilita in tariffa. Qualora però il Governo avesse bisogno d'invviare truppe o effetti militari a qualche luogo lungo la via ferrata, la società sarà in obbligo di mettere subito a sua disposizione per la metà della tassa stabilita nella tariffa in corso tutti i mezzi di trasporto destinati per l'esercizio della Strada ferrata.

*Trasporto dei detenuti e condannati* — Art. 49. Il Governo godrà del privilegio stesso pel trasporto dei detenuti e condannati, che verrà eseguito a mezzo di vetture speciali di proprietà del governo, rimanendo al governo stesso il peso di assicurare la sorveglianza e la polizia dei convogli di tal sorta.

*Trasporto di dispacci* — Art. 50. Le lettere ed i dispacci accompagnati da un agente del Governo saranno gratuitamente trasportati per l'intera estensione della Strada ferrata; a tal uopo la società sarà in obbligo, tutte le volte che partiranno viaggiatori, di serbare nel treno delle vetture, in una vettura di seconda classe, uno scompartimento pei dispacci suddetti, e pel corriere incaricato d'accompagnarli.

*Sicurezza, regolarità di servizio, spese accessorie.* — Art. 51. Mediante la riscossione delle tasse o noli, regolati, come fu detto, la società contrae l'obbligo di eseguire costantemente, con puntualità, esattezza e celerità, a proprie spese e coi mezzi proprii il trasporto dei viaggiatori, bestiame, derrate, mercanzie e materiali di qualsivoglia specie che ad essi verranno consegnati.

2. Le spese accessorie non menzionate nella tariffa quali sono quelle del carico, e dello scarico, e di custodia nei magazzini della società, saranno determinate da un regolamento che verrà sottoposto all'approvazione superiore.

*Facoltà di ricompra.* — Art. 52. In qualunque tempo, dopo i primi 25 anni di esercizio della Strada ferrata, il governo avrà la facoltà di ricomprare la concessione intera della Strada ferrata. A regolare il prezzo di riacquisto, si rileveranno i prodotti netti annuali ottenuti dalla società nel decorso dei sette anni precedenti a quello, in cui il riacquisto sia effettuato; se ne dedurranno i prodotti netti delle due annate più deboli, e si stabilirà il prodotto medio netto degli altri cinque anni. Si aggiungerà inoltre a questo medio prodotto netto il terzo del suo ammontare, se la ricompra avvenga nel primo periodo dei dieci anni, a datare dall'epoca in cui il governo ne ha, a tenore del presente capitolato, il diritto; un quarto se il riacquisto non si compie che nel secondo periodo di dieci anni, ed un quinto solamente per gli altri periodi. Il prodotto medio, accresciuto come si è detto, costituirà l'ammontare di una annata che verrà pagata alla società durante ognuna delle rimanenti annate da decorrere sulla durata della concessione.

2. La società riceverà in contanti, oltre la sopradetta annata, e ciò prima che il governo prenda possesso della Strada ferrata, i rimborsi ai quali essa abbia diritto allo spirare della concessione, conformemente al seguente articolo 53.

*Termine della concessione, entrata in possesso dello Stato* — Art. 53. All'epoca stabilita per la scadenza della concessione, e per semplice effetto di una tale scadenza, il Governo subentrerà in tutti i diritti della società, e nella proprietà dei terreni, e delle opere descritte nella pianta catastrale, notati all'art. 27. Esso entrerà immediatamente in possesso della Strada di ferro, di tutti i suoi annessi e prodotti. La società dovrà avere rimesso in buono stato di manutenzione la Strada ferrata, le opere che la compongono, e sue adiacenze, come sarebbero i recessi, i luoghi di carico e di scarico, gli stabilimenti, nei punti di partenza e di arrivo, case di guardia e di sorveglianza, officii di riscossione, macchine fisse, ed in generale ogni altro oggetto immobile che non fosse distintamente e specialmente destinato al servizio dei trasporti.

2. Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione, il governo avrà il diritto di sequestrare le rendite della Strada, e d'impiegarle nel riporre in buono stato la Strada medesima, e tutte le sue dipendenze, se la società non si metterà in grado di soddisfare interamente e pienamente a questa sua obbligazione.

3. Per ciò che riguarda gli oggetti mobili, come le macchine locomotive, i vagoni, i carri, le vetture, gli utensili di costruzione e riparazione ec., i combustibili e gli approvvigionamenti di ogni specie, ed inoltre gli oggetti immobili non compresi fra quelli di sopra enunciati, il governo sarà obbligato di acquistarli a prezzo di perizia, richiedendolo la società, e viceversa richiedendolo il governo, non potrà la società ricusarsi dal cederli a prezzi di stima.

*Costruzione di nuove strade* — Art. 54. Piacendo al governo di ordinare la costruzione di nuove Strade nazionali, provinciali, o comunali, di canali, o di altre Strade ferrate che attraversassero quella concessa, la Società non potrà impedirlo, ma verranno prese dal governo tutte quelle disposizioni necessarie perchè non ne risulti ostacolo veruno alla costruzione e al servizio della Strada ferrata, nè alcuna spesa per la società.

*Costruzione di Strade ferrate, ordinarie, canali ec.* —

Art. 55. Qualunque costruzione ed autorizzazione di una nuova Strada ordinaria o ferrata, di canali e d'opere qualunque di navigazione nella contrada traversata dalla Strada ferrata, non potrà dar titolo alla società di pretendere indennizzo alcuno.

*Riserve* — Art. 56. Il governo non potrà dare concessione di altre Strade ferrate, le quali si congiungano in qualsiasi modo con due o più punti di quella che ora si concede, o che siano parallele all'andamento intero o parziale di questa.

2. Si riserva però espressamente il diritto di accordare nuove concessioni di Strade ferrate che vengano a congiungersi a quella che si accorda, o come ramificazioni, o come prolungamenti, senza che la società possa opporsi ai congiungimenti, o pretendere alcun compenso, se non nel caso che ne venisse impedito l'esercizio, o che i detti congiungimenti avessero cagionato qualche spesa alla società.

3. Fra le società concessionarie di bracci e prolungamenti, e quella della linea primaria, dovrà convenirsi il modo regolare, perchè la circolazione non s'interrompa ai congiungimenti, ma sia continua invece, da quelli a questa, e reciprocamente.

4. Che se le società non convengono su i mezzi di assicurare la continuata circolazione reciproca, il governo avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, e di prescrivere tutte le misure a tal'uopo necessarie.

*Estratti catastali, e documenti statistici.* — Art. 57. La società avrà il diritto di prendere estratti delle mappe censuarie pagando il solo compenso stabilito nella tariffa del censo al perito d'ufficio, qualora l'estrazione sia fatta per opera sua.

*Rappresentanza della società in Roma.* — Art. 58. In tutto ciò che riguarda la presente concessione la società sarà sottoposta unicamente ed intieramente alle autorità pontificie, non ostante qualunque diritto o privilegio di nazionalità o sudditanza estera, ed avrà l'obbligo di destinare uno de'suoi membri per la corrispondenza col Ministero de' lavori pubblici. La persona prescelta eleggerà il suo domicilio in Roma. Nel caso di non fatta elezione di domicilio tutti gli atti relativi saranno indirizzati alla presidenza di Roma e Comarca, e si avranno per validi ed efficaci come se fossero stati comunicati al rappresentante suddetto; intendendosi eletto fin d'ora il detto domicilio, pro tempore, alla presidenza di Roma e Comarca.

*Contestazioni fra la società ed il governo.* — Art. 59. Le contestazioni che potessero nascere fra la società ed il ministero, circa l'esecuzione ed interpretazione degli articoli del presente capitolato verranno giudicate ne' diversi gradi di giurisdizione a termini de' pubblici regolamenti sul contenzioso amministrativo.

*Cauzione.* — Art. 60. Nei due mesi consecutivi al principio dei lavori, la cauzione preliminare di scudi ventimila, già depositata, sarà portata con un nuovo versamento, alla somma di ottantamila scudi romani, che costituirà la cauzione definitiva della società.

2. Dalla data del giorno in cui la cauzione sarà stata completata nel modo espresso, produrrà un interesse a vantaggio della Società, del quattro per cento (4 per cento) all'anno.

3. Nel caso in cui la condizione imposta alla Società dal paragrafo 1 del presente articolo non fosse adempita, la Società medesima decaderà di fatto e di pieno diritto, ed i ventimila scudi romani già depositati cadranno in potere dell'erario pubblico.

*Restituzione della cauzione.* — La cauzione stipulata nel precedente articolo, paragrafo 1, verrà restituita alla Società in tanti decimi, di mano in mano, che progrediscono i lavori, di modo che la società abbia ad essere rimborsata del totale della cauzione, allorquando abbia essa seguito sulla linea della Strada ferrata delle spese, in lavori, od in acquisti di terreni, che sommino a due milioni di franchi.

**EDITTO**

GIACOMO della S. R. C. CARD. ANTONELLI,  
Diacono di S. Agata alla Suburra,  
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX.  
Segretario di Stato ecc.

Cessate le straordinarie circostanze che suggerirono la sospensione della legge relativa alla estrazione de' cereali dallo Stato; e ricevutesi dalle Provincie le opportune notizie su la situazione annonaria delle medesime, si è veduto conveniente il far cessare le misure eccezionali che intorno al commercio de' cereali erano state adottate.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE pertanto, udito il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nella Notificazione del Camerlengato dei 28 giugno 1823, colle modificazioni apportatevi dall'Editto della Segreteria di Stato del 1 dicembre 1846, sono richiamate in vigore, e cessan perciò le disposizioni eccezionali adottate posteriormente in ordine alla introduzione ed estrazione de' cereali dallo Stato Pontificio, tanto nella sezione annonaria del Mediterraneo, quanto in quella dell'Adriatico.

Art. 2. Durante il termine accordato colla Notificazione dei 3 del corrente mese, rimane ferma la libera estrazione del granturco, dei risi, e legumi indicati nella detta Notificazione senza pagamento di dazio, quantunque tal dazio fosse per essere dovuto a forma delle disposizioni anzidette.

Dalla Segreteria di Stato li 24 aprile 1856.

G. CARD. ANTONELLI

ESTRATTO DAL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DELLA BANCA  
DELLO STATO PONTIFICIO  
alla mattina del 21 Aprile 1855.

Oro ed Argento in Cassa in Roma ed in Ancona . . . . .	sc.	977449	189
Cambiali in Portafoglio in Roma . . . . .	„	1341920	604
id. id. in Ancona . . . . .	„	179082	64
Conto corrente col Ministero delle Finanze . . . . .	„	311540	397
Conti correnti debitori in Roma . . . . .	„	136051	453
id. id. in Ancona . . . . .	„	37028	675
Biglietti in circolazione in Roma e nello Stato . . . . .	„	1992754	—
L'Attivo supera il passivo di . . . . .	„	1102082	783

**PORTO DI ANCONA**

16 a 22 Aprile

ARRIVI — G. M. cap. Marinelli da Trieste con fieno per Costantinopoli.  
Un. one cap. Zazzini da Livorno con merci diverse.  
Flavia cap. Candelari da Buccari con doghe per Francia.  
Elisabeth cap. Green da Londra con merci diverse.  
Campidoglio cap. Burattini da Porto Re con tavole per Affrica.

*Spediti 16 a 23 Aprile*

A. Lodovico cap. Pacavieh per la Grecia con merci diverse.  
Bosforo cap. Lombardicich per Trieste id.  
Teresa cap. Giacchetti per Marsiglia con doghe.  
Idra d'Ereole cap. Pandolfi per Roma con sale.  
Euphrates cap. Goulding per Trieste con merci diverse.

**PORTO DI CIVITAVECCHIA**

24 Aprile

**P A R T E N Z E**

Campidoglio cap. Chause per Napoli con merci.  
Mongibello cap. Ferrari id.  
Tevere cap. Milicichta per Roma con orzo.  
Virtuoso cap. Janni id. con ferro.  
S. Filippo cap. Di Falco id. con ferro e carbone.  
Tasso cap. Cacace per Trapani vacante.  
S. Aniello cap. Balzano per P. Ferrajo con merci.  
Terresa cap. Marchesano per Malta con fieno.

**PORTO-CANALE DI FIUMICINO**

18 a 22 Aprile

ARRIVI — G. M. G. cap. Parmisano da Salunto con vino.  
S. Luigi cap. Sernia da Civitav. con tubi e mattoni.  
Teresa cap. De Lietri da Barcellona con vino, aceto e zucchero.  
Sagra Famiglia cap. Guazzini da P. Corsini con riso.  
Fenice cap. Jacono da Civitav. con vallonea e viuo.

S. Giuseppe cap. Fusco id. con vallonea.  
 Pellicano cap. Paolini id. con carbonfossile.  
 M. delle Grazie cap. Di Leva da Sorrento con agrumi.  
 Zeffiro cap. Petricone da Civitav. con ferro e manifatture.  
 Apollo cap. Sernia id. con mattoni e tubi di ferro.  
 Andreana cap. Vidau da Ancona con vino.  
 Pericle cap. Dumas da Novell id.  
 Emilia cap. Tomei da Cett id.  
 Sagra Famiglia cap. Guazzini da P. Corsini con riso.  
 Verg. di Trapani cap. Serra da Trapani con vino.  
 id. cap. Minco id.  
 S. Agostino cap. Sorrentini da Civitav. con carbonfossile.  
 Anfudones cap. Giuli da Codaqués con vino.  
 Carolina cap. Mancini da Cesenatico con grano ed aceto.  
 Filippo cap. Ferri da Civitav. con ferro.  
 S. Filomena cap. Guidi da Napoli con lana e merci diverse.  
 S. Domenico cap. Silvestri da Carrara con marmi.  
 S. Maria cap. Sagramoni da Fallonica cou ferraccio.  
 Concetta C. cap. Vicari da Milazzo con vino ed alici.  
 G. M. G. cap. Curato da Castellamare con vino.  
 Aurora II cap. Colonna da Civitav. con zucchero.  
 M. del Sole cap. Capezza da Castellamare con vino.  
 G. M. G. cap. Alessandri id.  
 Etruria cap. del Vivo da Livorno con merci diverse e tabacco.  
 Volto Sanjo cap. Caterini da Civitav. con vino.  
 Galileo cap. Mdggiorrelli da Livorno con tabacco e merci diverre.  
 M. del Carmine cap. Jacono da Milazzo con vino.  
 Lilibea cap. Cialone da Trapani id.  
 G. M. G. cap. Fiorino da Marsala con vino.  
 S. Francesco cap. Mennella da Furia d'Jschia id.  
 S. Bartolomeo cap. D'Albero da Napoli id.  
 G. M. G. cap. Zanca da Castellamare id.

**ROMA RIPAGRANDE — ULTIME PARTENZE**

M. del Carmine pad. Tedesco per Palermo con stipa vuota.  
 G. M. G. pad. Radaligo per Castellana id.  
 S. Francesco di Paola pad. Portuesa id.  
 Rondinella pad. Massa per Livorno con stracci, pozzolana, pelli.  
 M. della Libera pad. Mollo per Castellana vacante.  
 Genio pad. Guarnieri per Civitav. con stipa vuota.  
 Nuovo Colombo pad. Penise id. con fieno.  
 M. del Carmine pad. Cataldo id.

**BOLLETTINO COMMERCIALE**

**CEREALI** — Genova 21 Aprile — La scarsità de' depositi Granaglie in quasi tutti i mercati, e il tempo non breve che dovrà decorrere prima di poter ricevere gli invii dal marnero, sono le cause che mantengono il corso de' cereali. Ecco i prezzi del giorno: Grani teneri spagna franchi 30 a 31 ettolitro, Salonico 23 1/2

**LIVORNO 23 Aprile. Prezzi:**  
 Grani Teneri di Toscana bianchi l. 25 a 26  
 » Egitto l. 15  
 » Ancona lire 23.  
 » Maremma l. 21 1/2 a 24  
 Granoni Braila l. 9 a 10 sacco.  
 » toscana lire 10 1/2  
 » Terracina 10 1/2

**MARSIGLIA — 22 Aprile.**  
 Ossa animali fr. 9 0/10 K.  
 Sevo fr. 115.  
 Zuccari biondi fr. 38 a 42.  
 » pilés fr. 45. 50  
 Caffè S. Domingo fr. 67  
 » S. Jago fr. 87. a 90  
 » Rio lavato fr. 80.  
 Zuccari Mascabadi f. 36.  
 Grani, Algeria fr. 36 a consegnare.  
 » Egitto fr. 29. 50  
 Piombi f. 58. 50 a bordo.

**GENOVA — 21 Aprile.**  
 Caffè Portoricco 15 soldi.  
 » S. Jago 15 a 15 1/2  
 Zuccari Mascavati lire 29 a 31. 1/2  
 » bianchi Brasile 42.

**NAPOLI — 23 Aprile**  
 Grani D. 1. 89.  
 Oli a Gallipoli D. 25. 25 salma.  
 » a Taranto D. 26.  
 » a Bari D. 24. 50 a 25  
 » a Gioja D. 66. 50 botte.  
 Mandorle D. 32.

**TRIESTE — 20 Aprile**  
 Grano di Romagna f. 8.  
 » Veneto f. 7 30 a 8 15  
 Formentone Romagna f. 2 30 a 3  
 Vino Ungheria f. 17.  
 Caffè Giava f. 33.  
 Zuccari pesti Olanda f. 23 a 24 1/2  
 Olio Puglia mangiabile f. 26 a 27  
 Lana Bosnia lavata f. 37. a 41  
 Vallonea Golfo e Morea f. 4 1/2 a 8.  
 Canapa d'Italia f. 16 a 18.  
 Seta di Romelia f. 8. 1/4  
 Mandorle di Bari f. 39.

**LONDRA — 14 Aprile**  
 Zuccari biondi 30 1/2 a 32 1/2  
 » pilé inglese 35 1/2 a 36 1/2  
 Sevo 46.

**CIVITAVECCHIA — 25 Aprile.**  
 Grano nostrale sc. 11 50 a 12 rub.

**TERRACINA — 25 Aprile.**  
 Grano sc. 11. R.  
 Granone sc. 6 40 R. di 790 l. circa.  
 Favetta sc. 6. 40 R.  
 Olio d'Oliva B. 29 il boc.  
 Biada sc. 4. 50 rub. 5. q.

**ANCONA — 24 Aprile.**  
 Grano Sottomonte sc. a 8 50  
 » in Ancona sc. 8 80 a 9.  
 Formentone Sottomonte sc. 4.

**RAVENNA — 21 Aprile.**  
 Grano sc. 5. 60 il sacco di l. 410 R.  
 Formentone sc. 2. 70 il Sacco.  
 Risone sc. 3. 70  
 Riso cima sc. 2. 80. id.  
 » corpo con cima sc. 2. 50 id.  
 Canepa grezza sc.  
 Fagioli sc. 3. 50

**FERRARA — 21 Aprile**  
 Grano sc. 20 50 a 21 40 m. di L. 1160 r.  
 Granone sc. 11. 15 a 12. 10  
 Riso Fiorettoni 1.ª sorte sc. 2. 60 a 2. 80.  
 Avena sc. 9 85 il moggio.  
 Agnelli sc. 3 72 lib. 100. F  
 Olio d'oliva fino sc. 12. L. 100  
 » naz. and. sc. 7. 50  
 Canapa sc. 3. 70 a 3 90 lib. 100.  
 Vino nero sc. 3. 35 a 4. 10 mastello.

**ROMA — 25 Aprile.** Vendite all'ingrosso per cantante, nel decoro della settimana: Quelle a condizioni hanno l'indicazione cond.

**BESTIAME DI MATTAZIONE**

Agnelli B. 45 a 50  
 Vitelle Campareccie baj. 75.  
 Bovi romani B. 60 a 65 L. 10.  
 » Perugini B. 50 a 70 id.  
 Vacche Romane B. 58 a 60  
 » perugine B. 55 a 60 id.

a 24 1/2, Granoni Galatz 13, 50; Terracina 14: Braila 13, e Ancona 14 a 15.

**PELLICINE** — Londra 11 Aprile — Le pellicine hanno migliorato. I prezzi sono per le caprettine romagna lire 6. 10 a 9. 10, Ancona 5. 15 a 9; e Napoli 5. 10 a 7. 10 ogni 120 pelli, e per le agnelline romagna 6 a 6. 15, Napoli 3. 5 a 6. 15, Ancona 5. 15 a 6. 10. e Trieste 3 a 6. 10.

**BORSE**

**Parigi 22 Aprile**

Rendita 4 1/2 per 0/10 cont. Fr. 93 65 | Consol.ing. (a Londra il 22). 93 1/2

**Trieste 20 Aprile**

Obbl. 5 0/10 dello Stato m. Fior. 86 — | Agio dell'argento per cent. 2 3/4

**Genova 21 Aprile**

Parigi 30 g. . . . . „ 99 3/4 | Roma 30 g. (argento) „ 330 —

**Livorno 24 Aprile**

Roma 30 g. . . . . „ 614 — | Londra . . . . . „ 29 40

*Roma 25 Aprile 1856*

Ancona 30 g. . . . .	„	99	40
Augusta 90 g. . . . .	„	47	60
Bologna 30 g. . . . .	„	99	50
Firenze „ „ . . . . .	„	16	05
Genova „ „ . . . . .	„	18	69
Lione 90 g. . . . .	„	18	57
Livorno 30 g. . . . .	„	16	05
Londra 90 g. . . . .	„	472	50
Marsiglia „ „ . . . . .	„	18	57
Milano met. 30 g. . . . .	„	16	07
Napoli „ „ . . . . .	„	87	80
Parigi 90 g. . . . .	„	18	62
Trieste „ „ . . . . .	„	46	65
Venezia met. 30 g. . . . .	„	16	02
Vienna 90 g. . . . .	„	46	40
Effetti pubblici. — Consolidato romano 5 0/10 god. l. sem. 1856 sc.	„	85	—
Certificati della rendita creata per l'estinzione della carta-mo-	„	„	„
netta, al 5 0/10 god. 2 trimestre 1856. . . . .	„	97	25
Certificati sul Tesoro di sc. 100 al 3 per 0/10 god. del 1 Seme-	„	„	„
stre 1856. . . . .	„	70	25
Detti come sopra di sc. 50 al 3 per 0/10 . . . . .	„	39	50
Regia Pont. de'Sali e Tabacchi int. 5 0/10 god. 1 Semestre, e di-	„	„	„
videndo 1856 — Azioni di sc. 200 . . . . .	„	238	—
Banca dello Stato Pontificio, Cupone 1. sem. 1856 Azioni	„	„	„
di sc. 200. . . . .	„	200	—
Società romana delle miniere di ferro, interessi 5 0/10 dal 1 No-	„	„	„
vem. 1855. e dividendo dal 1 Novem. 1855, Azioni di sc. 100. „	„	80	—
Assicurazioni. — Vita e incendi, dividendo 1856 azioni di	„	„	„
sc. 100. . . . .	„	90	—
Marittime e fluviali. Società Romana, dividendo 1856, azioni di	„	„	„
sc. 300, per 1/10 pagato . . . . .	„	—	—
Marittime e Fluviali, Compagnia Commerciale di Roma, div.	„	„	„
1856. Azioni di sc. 500 per 2/10 pagato . . . . .	„	19	—

**CEREALI**

Biada 1 q. sc. 5. 53 cond. R. 5. Q. rasc.  
 » 2. q. sc. 5. 30  
 Granoten 1 q. sc. 12. a 13. cond.  
 » 2. qualità sc. 11 50 a 12  
 » tenerina 1 q. sc. 11 25 a 11. 70  
 » 2 q. sc. 11.  
 » di Fuligno sc. 13. 50  
 » mesch. add. 1 q. sc. 12. 50.  
 » delle marche sc. 11. 10 cond.  
 » di montagna sc. 10 75 a 11.  
 » di Romagna sc. 12. 25 cond.  
 Riso 1. q. sc. 3. 50 a 3. 60 cond.  
 » 2 q. sc. 3. 40 id.  
 » 3. q. sc. 3. 10 a 3. 20 id.  
 Granone 1. q. sc. 7. 20 cond.  
 Farinella sc. 1. 20

**COLONIALI**

Caffè Portoricco sc. 14. 50  
 » S. Domingo sc. 11. 70 cond.  
 » Java sc. 12. 75.  
 » S. Jago sc. 14. 15.  
 Cacao Maragnone sc. 13. 50.  
 Zucchero Olanda soprafino sc. 8. 20.  
 » francia sc. 7. 82 1/2

**GENERI DIVERSI**

Vallonea 1 q. sc. 23 a 25 cond.  
 Suola di bue in scorza uso francia sc. 22. con d.  
 Tonuina d'Africa sc. 7. 25 a 7. 50.  
 id. di Sicilia sc. 7. 25 a 7. 50.  
 Formaggio sbrinzo sc. 15.  
 detto parmegiano vecchio sc. 15.  
 Lana di pelli secche sc. 16. 50  
 » bast. Spag. sc. 24 75 a 25 15 cond.  
 » sopravissana sc. 24  
 » macellata sc. 17. 50.  
**LIQUIDI**  
 Olio fino mangiabile b. 31.  
 » comune B. 28.  
 » lavato B. 24.  
 Vino delle Marche sc. 140. 80 Botte.

*Il Direttore Responsabile*

**F. FIORINI**

**ROMA - TIPOGRAFIA FORENSE**